



# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. <i>114</i> <i>delib.</i>	OGGETTO: <b>Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e di semplificazione amministrativa - Indirizzi gestionali.</b>
Data <i>08.03.2011</i>	
N. <i>prot. gen.</i>	
data	

L'anno duemilaundici, il giorno *08* OTTO del mese di *MARZO* alle ore *11,45* e seguenti, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza degli Assessori:

LAURETTI FRANCESCA	PRESENTE	ASSENTE	
AMURO GIUSEPPE	PRESENTE	ASSENTE	
D'AMICO GIANNI	PRESENTE	ASSENTE	
FERRARI FRANCO	PRESENTE	ASSENTE	
MASCI GIOVANNI	PRESENTE	ASSENTE	
PECCHIA LUCIANO	PRESENTE	ASSENTE	
MARAGONI LORETO	PRESENTE	ASSENTE	
ZICCHIERI FRANCESCO	PRESENTE	ASSENTE	

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Comunale dott. Luigi PILONE.

Assume la presidenza *il Sindaco Dott. Stefano Nardi*, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta

la seduta per la trattazione degli argomenti proposti.

### PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in argomento. ....

Terracina,

02/03/11

IL DIRIGENTE

(dr. Giancarlo DE SIMONE)

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Terracina,

## LA GIUNTA

### CONSIDERATO

---

- che le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura del complesso normativo di competenza dell'Amministrazione locale, anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria;
- che con l'approvazione del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006) e della legge 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (G.U. 11 agosto 2006, n. 186, s.o. n. 183) vengono introdotte disposizioni e principi di carattere innovativo fondate sulla liberalizzazione delle attività economiche mediante l'eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo al libero dispiegarsi della concorrenza fra le imprese;
- con le medesime disposizioni si ritengono incompatibili con l'ordinamento comunitario e con i principi costituzionali in materia di libertà di impresa i seguenti limiti:
  - a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande;
  - b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
  - c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare;
  - d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
  - e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
  - f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
  - f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

## DATO ATTO

---

- che le disposizioni del D.L. 223/2006 obbligano i Comuni ad adeguare la propria **regolamentazione** in materia di attività produttive di beni e servizi alle disposizioni ed ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria come recepiti dal legislatore nazionale e che analogo obbligo di adeguamento incombe sulla Regione al fine di adeguare le disposizioni legislative e regolamentari ai medesimi principi;
- che detto decreto-legge, come convertito in legge, contiene numerose disposizioni innovative in merito alle modalità di disciplina delle attività commerciali ed in generale delle attività produttive di beni e servizi con particolare riferimento all'art. 3;
- che il comma 1 del citato art. 3 si riferisce espressamente alle attività di cui al dlgs 114/1998 ed alle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- che il comma 3 del citato art. 3 prevede l'abrogazione delle norme nazionali in contrasto con le specifiche disposizioni dello stesso comma 1;
- che il comma 4 del citato art. 3 prevede l'obbligo di adeguamento non solo alle disposizioni, ma anche ai principi contenuti nel decreto legge da parte delle regioni e degli enti locali ciascuno, per quanto attiene alle proprie competenze;
- che fra i principi del decreto legge vanno annoverati quelli espressamente richiamati dall'art. 3 nonché quelli esplicitati nell'art. 1: *“Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro”;*

## RITENUTA

---

- l'opportunità di dettare disposizioni di prima attuazione al fine di adeguare la **normativa** comunale alle nuove disposizioni in materia e, soprattutto, ai principi di liberalizzazione, semplificazione ed eliminazione delle barriere di accesso al mercato da parte delle imprese contenuti nelle disposizioni del decreto-legge;
- l'incompatibilità con i principi del summenzionato decreto-legge di una regolamentazione delle attività produttive (anche diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 3 del decreto legge citato) che preveda barriere di accesso al mercato e limitazioni amministrative consistenti in distanze, parametri numerici o altri analoghi contingenti diretti alla protezione economica del mercato.

## VISTO

l'art. 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” (GU n. 26 del 1-2-2007), che dispone: “ ....2. *Le attività' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e*

successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. .... 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5. 7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5”;

## **DATO ATTO**

---

- che tale disposizione determina l'immediata liberalizzazione delle attività di acconciatore ed estetista, fermi restando i requisiti professionali ed igienico-sanitari;
- che allo stato attuale le attività economiche soggette a **regolamentazione** comunale che possono essere rilevanti ai fini dell'applicazione dei principi contenuti nel decreto sono:
  - attività di vendita di quotidiani e periodici
  - distributori di carburante
  - farmacie
  - estetisti
  - acconciatori
  - esercizi di somministrazione
  - esercizi di vicinato
  - medie strutture di vendita
  - grandi strutture di vendita
  - forme speciali di vendita
  - commercio su aree pubbliche
- che talune di queste attività (farmacie, distributori di carburanti, grandi strutture di vendita) non possono essere regolamentate dall'Amministrazione comunale in mancanza di un provvedimento legislativo regionale di adeguamento;

## **VISTI**

---

- la L. 133/2008, con particolare riferimento all'art. 38 relativo alle modalità procedurali abilitative della cd. "Impresa in un giorno”;
- l'art. 83-bis della citata L. 133/2008 inerente la tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi laddove ai commi 17-21 dispone, tra l'altro, la liberalizzazione sia dell'apertura di impianti di distribuzione di carburanti che dell'esercizio di attività integrative accessorie;
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”, con il quale vengono

introdotte disposizioni e principi di carattere innovativo fondati sulla liberalizzazione delle attività economiche mediante l'eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo al libero dispiegarsi della concorrenza fra le imprese, obbligando i Comuni ad adeguare la propria regolamentazione in materia di attività produttive di beni e servizi alle disposizioni ed ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria come recepiti dal legislatore nazionale;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come da ultimo modificata con il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, laddove all'art. 29, comma 2, è statuito che: *“Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge”.*

### **RITENUTA**

per le ragioni sopra meglio enunciate, l'opportunità di fornire indicazioni interpretative in merito alle disposizioni della normativa sopra richiamata, al fine di evitare interpretazioni diversificate e non coerenti da parte dei vari uffici comunali con evidente disagio nei confronti dei cittadini;

### **VISTO**

il parere favorevole reso dal Dirigente del Dipartimento IV – Attività Produttive e Culturali – Sport e Turismo;

### **DATO ATTO**

che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non sono assunti impegni di spesa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;

### **VISTO**

il vigente Statuto Comunale;

### **VISTO**

l'art. 48 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 e ss.mm. (Testo Unico degli Enti Locali);

## **DELIBERA**

1. di **APPROVARE** l'**allegato 1** contenente *“Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa”* quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **DARE ATTO** che la segnalazione certificata di inizio di attività – prevista dall'art. 19 della legge 241/1990 (come modificata dalla legge 122/2010) - trova applicazione anche in relazione ai seguenti procedimenti:
  - ➔ commercio su aree pubbliche itinerante
  - ➔ somministrazione di alimenti e bevande
  - ➔ attività di sala giochi
  - ➔ medie strutture di vendita
  - ➔ strutture sanitarie
  - ➔ servizi alla prima infanzia
  - ➔ attività di pubblico spettacolo o trattenimento con capienza inferiore alle 200 persone

3. di **RITENERE** comunque prevalente la disciplina amministrativa più favorevole, prevista da normative speciali (es. subingresso in attività commerciali, attività soggette a mera comunicazione ecc....);
4. di **CONSIDERARE** non più vigente la disciplina comunale di regolamentazione delle attività produttive in contrasto con quanto previsto nel presente atto e pertanto, indirettamente, con la disciplina regionale, nazionale e comunitaria richiamata nella parte motiva del medesimo;
5. di **DEMANDARE** al Dirigente del Dipartimento IV – Attività Produttive e Culturali – Sport e Turismo, l'adozione dei conseguenti atti gestionali e di organizzazione dipartimentale.

indi

## **LA GIUNTA**

con voto unanime e separato

## **DELIBERA**

di dichiarare, per l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La deliberazione, messa a votazione, è approvata all'unanimità.

## Allegato 1

### Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa

#### **ART. 1 – LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELL'ACCONCIATURA**

1. La dichiarazione di inizio di attività' di acconciatore (di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174) prevista dall'art. 5 del vigente regolamento comunale in materia di *esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere, acconciatore, estetista e mestieri affini* (approvato con D.C.C. n. 28-IV/2008) **è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio di attività ad efficacia immediata (cd. SCIA)**, prevista dall'art. 19 della L. 241/1990 (come da ultimo novellato dalla L. 122/2010).

2. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari previsti dal predetto regolamento comunale.

#### **ART. 2 – LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELL'ESTETICA**

1. La dichiarazione di inizio di attività di estetista (di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1), prevista dall'art. 5 del vigente regolamento comunale in materia di *esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere, acconciatore, estetista e mestieri affini* (approvato con D.C.C. n. 28-IV/2008) **è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio di attività ad efficacia immediata (cd. SCIA)**, prevista dall'art. 19 della L. 241/1990 (come da ultimo novellato dalla L. 122/2010).

2. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari previsti dal predetto regolamento comunale.

#### **ART. 3 – LIBERALIZZAZIONE DELLA CONSUMAZIONE SUL POSTO IN ESERCIZI DI VICINATO**

1. E' soppresso il divieto del consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. L'attività può essere avviata senza la necessità di autorizzazioni, comunicazioni, permessi e nulla-osta fermi restando i requisiti igienici e gli eventuali obblighi di notifica ai sensi del reg. Ce 852/2004. Sono inoltre fatte salve le previsioni del vigente regolamento comunale di igiene.

Si intende per:

*Esercizio di vicinato:* l'attività economica, anche di natura non commerciale (es. artigiana) che abbia presentato comunicazione di avvio di attività ai sensi dell'art. 7 del dlgs 114/1998. Ai fini del presente atto l'esercizio di vicinato "non commerciale" potrà vendere per il consumo sul posto i prodotti di gastronomia come successivamente definiti anche se non oggetto della comunicazione di cui all'art. 7 del dlgs 114/1998 in quanto prodotti presso l'esercizio;

*Prodotti di gastronomia:* panini, pizzette, tramezzini, focaccia, sandwich, toast, salumi, formaggi, pizze, gelati ed altri analoghi prodotti a condizione che non richiedano operazioni di cucinatura, fatta eccezione per il semplice riscaldamento anche mediante forno a microonde; primi e secondi piatti precotti; altri prodotti che possono farsi rientrare nella definizione normativa in base alla comune esperienza anche in considerazione delle tradizioni locali o etniche. Spetta all'amministrazione la dimostrazione della non appartenenza di un determinato prodotto ai "prodotti di gastronomia" ai fini della contestazione di eventuali illeciti amministrativi. I soggetti abilitati alla vendita per il consumo immediato di prodotti di gastronomia

possono vendere per il medesimo fine anche i prodotti necessari alla corretta fruizione dei prodotti di gastronomia (acqua, bibite, dessert ecc...).

*Locali dell'azienda:* tutti gli spazi a disposizione dell'azienda, a qualunque titolo, sia su area privata che su area pubblica purchè all'interno dell'esercizio o su pertinenze anche esterne.

*Arredi dell'azienda:* tutti gli arredi utili per la migliore fruizione dei prodotti consumabili sul posto ivi compresi tavoli, sedie, suppellettili ecc...

*Somministrazione assistita:* Attività materiale consistente nel servizio al tavolo del cliente. A tal fine il gestore dovrà limitarsi alla consegna dei prodotti al banco e non potrà svolgere funzioni di servizio mediante menu' o altro servizio assistito. Sono esclusi dal divieto i servizi di assistenza a soggetti portatori di handicap, donne in gravidanza, anziani e minori di età inferiore ai 14 anni.

#### **ART. 4 – LIBERALIZZAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

1. L'**autorizzazione** di cui agli artt. 7, 9 e 10 del vigente regolamento comunale *in materia di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione* (approvato con D.C.C. n. 80-XII/2008 e modificato con successiva D.C.C. n. 86-XIII/2008) **è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio di attività ad efficacia immediata (cd. SCIA)**, prevista dall'art. 19 della L. 241/1990 (come da ultimo novellato dalla L. 122/2010), attestante la sussistenza dei criteri e requisiti di cui agli allegati A e B del medesimo regolamento comunale.

#### **ART. 5 – LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI**

1. L'attività di vendita di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs. 170/2001 non è più soggetta ai limiti e restrizioni consistenti in:

- rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

- rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

2. Si devono considerare pertanto superati, dalla data di approvazione del presente atto:

- i contingenti numerici previsti dalla normativa di settore ivi compresi quelli contenuti nel piano comunale delle edicole;
- le distanze fra esercizi simili o da altre attività economiche
- la zonizzazione comunale in materia.

3. Ne consegue la piena applicabilità, ai fini dell'avvio delle attività in oggetto (sia nella forma del punto esclusivo che nella forma del punto non esclusivo) della segnalazione certificata di inizio di attività ad efficacia immediata, prevista dall'art. 19 della L. 241/1990 (come da ultimo novellato dalla L. 122/2010).

#### **ART. 6 – LIBERALIZZAZIONE DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE**

1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti, nè al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali.

2. Sono fatti salvi eventuali vincoli di carattere urbanistico in merito ad inedificabilità assoluta, obbligo di rispetto di distanze ed altri vincoli nazionali e regionali applicabili.

di impianti esistenti nè al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali.

2. Sono fatti salvi eventuali vincoli di carattere urbanistico in merito ad inedificabilità assoluta, obbligo di rispetto di distanze ed altri vincoli nazionali e regionali applicabili.

#### **ART. 7 – LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI ACCESSORI ED INTEGRATIVI AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE**

1. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, sono da intendersi abrogate o comunque disapplicate le disposizioni che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, in un impianto di distribuzione di carburanti o nella stessa area di pertinenza dello stesso, attività e servizi integrativi quali:

- somministrazione di alimenti e bevande
- vendita di quotidiani e periodici
- svolgimento di attività commerciali
- svolgimento di attività artigianali
- fornitura di servizi ricettivi e turistici
- altre attività e servizi compatibili con la gestione dell'impianto.

2. Sono fatti salvi eventuali vincoli di carattere urbanistico in merito ad inedificabilità assoluta, obbligo di rispetto di distanze ed altri vincoli nazionali e regionali applicabili.



**PAGINA BIANCA**

Il presente verbale viene così sottoscritto :

**IL PRESIDENTE**  
**Dr. Stefano Nardi**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Luigi Pilone**

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato affisso il giorno 10 MAR 2011 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo [www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it)) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Terracina,

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott. Luigi Pilone**

---

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_:

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Terracina,

**p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

